

Civile Ord. Sez. U Num. 19473 Anno 2016

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 30/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso 9762-2015 proposto da:

DEKORUS D.O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 368, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CAMPILONGO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RADO RACE, MARCO JARC, DAMJIAN TERPIN, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro



FALLIMENTO BAGATTONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato PAOLA SCROFANA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA BARONI, ANTONIO DE CAPOA, per delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3228/2014 del TRIBUNALE di FORLI';
uditi gli avvocati Rado RACE, Elena BARONI e Luca Vincenzo ORSINI per delega dell'avvocato Paola Scrofana;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;


lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



IN FATTO E IN DIRITTO

1. Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, la società di diritto sloveno *Dekorus d.o.o.* ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, invocando una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della Corte arbitrale presso la Camera dell'Industria e del Commercio di Lubiana, per effetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato con l'odierna resistente, all'epoca *in bonis*;
2. Il curatore della procedura fallimentare della Bagattoni s.r.l., nel costituirsi, ha sostenuto, in rito, l'inammissibilità del regolamento per intempestività dell'eccezione di giurisdizione del giudice italiano, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
3. Va in premessa osservato come l'appartenenza di entrambe le parti a Paesi membri dell'Unione europea renda applicabile alla fattispecie le disposizioni di cui al Regolamento U.E. n. 1215 del 2012 - in particolare, dell'art. 26 -, che, a far data dal 10 gennaio 2015, ha sostituito la precedente normativa (*i.e.* il Regolamento CE n. 44 del 2001). Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte presentate alla Corte il 12 febbraio 2016, la norma citata riproduce *tout court* quella di cui all'art. 24 del Regolamento 44 (a sua volta analoga a quella di cui all'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968, e sovrapponibile al disposto di cui all'art. 4 della legge 218/1995). Appare, pertanto, legittimo conformare la presente decisione ai *dicta* della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, formatasi nel vigore della normativa oggi abrogata.
4. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di regolamento formulata dal fallimento Bagattoni, della quale si lamenta l'insanabile decadenza, ex art. 26 del citato Regolamento 1215/2012, per essersi la *Dekorus*, con il suo atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì, limitata, da un canto, ad eccepire la inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda senza peraltro contestare espressamente ed inequivocamente la giurisdizione del giudice italiano, e dall'altro, a sostenere *sic et simpliciter* l'inutilizzabilità del



procedimento monitorio in presenza di una clausola di devoluzione in arbitri della controversia transnazionale.

5. L'eccezione è fondata.
6. Alla luce del consolidato orientamento della Corte europea, difatti, l'art. 24 del Regolamento 44/2001 (e, *mutatis mutandis*, per le ragioni anzidette, l'art. 26 del Regolamento del 2012) va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi una esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione (*ex permultis*, CG 20.5.2010 in causa C-111/2009): a tale insegnamento si è sempre uniformata la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante conformi, Cass. ss.uu. n. 9107 del 2005). Tale, rigoroso regime di preclusioni, come ancora condivisibilmente osserva il P.G., risponde all'esigenza posta a fondamento della regolamentazione uniforme dello spazio giudiziario interstatuale civile e commerciale, onde evitare l'insorgere ed il protrarsi di situazioni di incertezza in ordine alla legittima predicabilità della competenza giurisdizionale del giudice adito, e risulta in piena sintonia con il generale principio dispositivo del processo, lasciando alla parte la scelta di contestare tempestivamente la legittimità dell'*electio fori* del foro operata dalla controparte.
7. Nel giudizio che oggi occupa la Corte, attore in senso sostanziale risulta la curatela del fallimento Bagattoni, che, dopo aver chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio dal tribunale di Forlì, si è vista formalmente convenire in opposizione dalla *Dekorus*, in realtà convenuta in senso sostanziale.
8. La semplice evocazione, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di una clausola compromissoria che deferiva la controversia agli arbitri sloveni, non può, peraltro, ritenersi utilmente invocata in assenza di qualsivoglia, ulteriore, esplicito riferimento in negativo alla questione di giurisdizione, assenza che emerge *ictu oculi* dalla lettura degli atti, consentita alla Corte dalla natura del procedimento.
9. Deve, difatti, ritenersi *ius recpetum* presso queste sezioni unite il principio secondo il quale la questione dell'improponibilità della



domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile di ufficio, non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, essendo facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria. Ma tale eccezione non può ritenersi né equipollente né sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione, a sua volta eccezione di rito, tipizzata nei suoi effetti predeterminati dalle norme applicabili e che non appare surrogabile da comportamenti più o meno concludenti della parte.

10. Di tale, specifica eccezione ed esplicita non è dato rinvenire traccia nelle prime difese della *Dekorus* dinanzi al giudice italiano, sì che tutte le doglianze oggi articolatamente e suggestivamente rappresentate a questa Corte con l'unico, complesso motivo di ricorso non colgono nel segno, poiché volte a perseguire un *revirement* giurisprudenziale di cui non si ravvisano in alcun modo le ragioni e il fondamento.

*

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano che provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, li 24.5.2015